

*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1, comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTA la circolare n. 120577 del 05/11/2018 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'A.R.A.N. - Sicilia in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 10/07/2015 assunta al protocollo generale del Dipartimento della Funzione Pubblica il [REDACTED] al n. 94243, con la quale il Sig. Cusimano Mario nato a [REDACTED] (PA) il 01/12/1956, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, ha dichiarato che alla data del 01/07/2019, maturerà i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota del Servizio 3/F.P. - prot. 136421 del 12/12/2018, con la quale è stato comunicato alla Segreteria Generale della Presidenza della Regione che il Sig. Cusimano Mario ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 5 della l.r. n. 9/2015 e, maturerà i requisiti per il diritto alla pensione di anzianità, in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 21/09/2019;
- VISTA la nota prot. n. 6788 del 18/02/2019, con la quale il Segretario Generale della Regione Siciliana non si è avvalso della facoltà di contingentare il Sig. Cusimano Mario;
- VISTA la nota del Servizio 3/F.P. - prot. n. 62498 del 04/06/2019 con la quale si comunica al predetto dipendente ed agli uffici interessati, che il rapporto di lavoro, con contestuale cancellazione dal ruolo sarà risolto a decorrere dal **01/10/2019**;
- VISTO il D.A n. 3904 del 20/10/89, registrato alla Corte dei Conti il 14/11/89, reg. n. 19, fgl. n. 327 con il quale il Sig. Cusimano Mario è stato nominato con effetti giuridici dal 01/11/89 nella qualifica di "Agente Tecnico Custode e G.N." di cui alla tabella "I" allegata alla L.R. n. 41/85 assumendo effettivo servizio in data 01/12/1989;
- VISTO il D.D.S. n. 4036 del 10/09/2003, annotato alla competente Ragioneria Centrale il 25/09/2003 al n. 4629, con il quale il Sig. Cusimano Mario ha ricongiunto ai fini di quiescenza, ai sensi dell'art. 2 della L. 29/79, un periodo di servizi vari, gestiti dall' I.N.P.S. di Palermo per complessivi anni 04, mesi 04 e giorni 29;
- VISTO il D.D.G. n. 5084 del 11/05/2004, annotato dalla competente Ragioneria Centrale il 17/06/2004 al n. 1604, con il quale il Sig. Cusimano Mario, ai sensi e per gli dell'art. 13 del D.P. Reg.le 10/2001 e s.m.i. è stato collocato nella categoria "C" - Istruttore - posizione economica "4" - con decorrenza dal 01/12/2001;

VISTO lo stato matricolare civile e militare;
ACCERTATO che il Sig. Cusimano Mario alla data del 30/09/2019 vanta un'anzianità anagrafica pari ad
anni ■■ mesi ■■ e giorni ■■ e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione Regionale dal 01/12/89 al 30/09/2019	29	10	0
Servizio ricongiunto (decreto n. 4036/2003)	4	4	29
Servizio militare di leva	0	11	23
Totale	35	2	22

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di (98) prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di dovere procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 01/10/2019 è risolto il rapporto di lavoro del Sig. Cusimano Mario nato a ■■■■■■■■■■ il ■■■■■■■■■■ categoria "C" - Istruttore - e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99.

Palermo, li 27 AGO, 2019



IL DIRIGENTE GENERALE
Rosalia Pipia

Visto: si pubblici